

XVIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 1949**Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 18.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione del progetto di regolamento interno del Consiglio regionale.

Capo I**Disposizioni preliminari.****Art. 1**

I consiglieri per il solo fatto dell'elezione entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni con la proclamazione e il giuramento.

SENES propone di sopprimere la parola «immediatamente» che è in contraddizione con la restante parte dell'articolo.

PRESIDENTE invita Senes a presentare un emendamento in tal senso.

CASTALDI, *relatore*, dichiara che il testo corrisponde esattamente a quello abbastanza chiaro della Camera e che, d'altra parte quando si dice «immediatamente con la proclamazione» s'intende dire immediatamente «dopo» la proclamazione. Non avrebbe, peraltro, nessuna difficoltà ad accogliere la proposta Senes.

DESSANAY invita Senes a ritirare la sua proposta: in realtà, la parola «immediata-

mente» si riferisce all'atto del giuramento.

SENES aderisce alla richiesta.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(E' approvato).

Art. 2

All'apertura di ogni legislatura, occupa provvisoriamente il seggio uno dei Vice Presidenti del Consiglio precedente, con priorità al più anziano di nomina. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Gardu:

«Alla formula "con priorità al più anziano di nomina», sostituire: «con priorità al più votato»».

GARDU illustra il suo emendamento: la formula proposta dalla Commissione può ingenerare confusione, in quanto l'elezione di due Vicepresidenti è sempre contemporanea.

PRESIDENTE rileva che bisogna chiarire se si tratta del più votato dal corpo elettorale o dall'Assemblea.

GARDU precisa che dovrebbe avere la priorità quello più votato dall'Assemblea.

DESSANAY dichiara che la soluzione prospettata da Gardu tende evidentemente a perpetuare un sistema di privilegio della maggioranza, la quale, fra l'altro, finita la legislatura, potrebbe anche trasformarsi in minoran-

za. E' del parere di lasciare la formula proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE prega il relatore Castaldi di chiarire il significato dell'espressione «il più anziano di nomina».

CASTALDI, *relatore*, precisa che l'espressione si riferisce al Vicepresidente che ha maggiore anzianità nella carica. Dichiarò che la Commissione è d'accordo nel respingere l'emendamento Gardu.

AMICARELLI esprime il parere che la soluzione migliore sia quella che tenga conto dell'età.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, concorda con il criterio seguito dalla Commissione pur facendo qualche riserva sull'aspetto formale dell'articolo. Presenta un emendamento.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Soggiu Piero:

«Dire: "con priorità al più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità, al più anziano di età. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età"».

Quindi dà lettura di un altro emendamento Gardu:

«Alla formula: "al più anziano di nomina", sostituire: "al più anziano di età"».

CASTALDI, *relatore*, dichiara che la Commissione non ha difficoltà ad accettare il secondo emendamento Gardu.

PRESIDENTE osserva che un simile emendamento eliminerebbe il criterio dell'esperienza.

ERA concorda con l'emendamento Gardu.

CASTALDI, *relatore*, precisa che il criterio dell'età è subordinato a quello dell'anzianità di nomina.

MARRAS propone di sostituire all'espressione: «occupa provvisoriamente il seggio», quella di: «assume provvisoriamente la Presidenza».

PRESIDENTE fa osservare che il regolamento consta di 146 articoli e che se si do-

vesse riesaminare l'aspetto formale di tutti gli articoli i lavori si protrarrebbero troppo a lungo. Si potrebbe mettere ai voti la proposta Marras, ma, poichè la Commissione si è basata sul regolamento della Camera, pensa che non possa essere sostituita alcuna parola senza che venga causata una certa disarmonia nell'insieme del testo.

GARDU ritira il suo emendamento.

MARRAS non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Soggiu Piero.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione la restante parte dell'articolo.

(E' approvata).

Art. 3

Fungeranno da Segretari provvisori quelli dei Consigli precedenti. In loro mancanza, i consiglieri più giovani.

MASIA osserva che è necessario precisare il numero dei Segretari, come nel regolamento della Camera.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione:

«Fungeranno da Segretari provvisori quelli del Consiglio precedente. In loro mancanza, i consiglieri più giovani».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

Capo II

Della Costituzione del Consiglio.

Art. 4

Costituito l'Ufficio provvisorio, il Consiglio procede alla nomina del Presidente, di due Vice Presidenti, di due Segretari e di tre Questori.

Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta di voti per la nomina a Presidente, computando tra i votanti anche le

schede bianche, il Consiglio procede nel giorno stesso o nel giorno successivo ad una nuova elezione e si proclama eletto quello che consegue la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

AMICARELLI propone che vengano nominati due questori invece di tre.

CASTALDI, *relatore*, a nome della Commissione, si dichiara contrario alla proposta.

AMICARELLI ritira la proposta.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 4.
(*E' approvato*).

Art. 5

Per la nomina dei Vicepresidenti e dei Segretari, ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome. Per la nomina dei Questori, si scrivono invece due nomi. Sono eletti coloro che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Senes:

« A parità di voti avranno la preferenza i più anziani di età per i Vicepresidenti, e i più giovani per i Segretari e per i Questori ».

MELIS dichiara che la Commissione è favorevole all'emendamento.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Sotgiu Girolamo:

« In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti ».

SOTGIU GIROLAMO illustra l'emendamento.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, ritiene inutili i due emendamenti.

ASQUER propone che l'articolo venga votato nel testo originale.

SERRA concorda con Asquer.

PAZZAGLIA chiede che venga stabilito un preciso criterio preferenziale affinché il ballottaggio, nell'eventualità che lo si stabilisca, non si risolva a danno della minoranza.

CASTALDI, *relatore*, fa presente che nel regolamento della Camera non è previsto il caso, in quanto nelle assemblee democratiche si giunge sempre ad un accordo preliminare fra maggioranza e minoranza.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Senes.

(*E' approvato*).

Mette in votazione la restante parte dell'articolo.

(*E' approvata*).

Art. 6

Lo spoglio delle schede si fa in seduta pubblica da 3 scrutatori designati dal Presidente provvisorio.

A votazione definita, le schede devono essere immediatamente distrutte, tanto in questa che in ogni altra votazione, eccetto il caso di contestazioni sull'esito.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(*E' approvato*).

Art. 7

Quando la costituzione del Consiglio è compiuta, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Rappresentante del Governo presso la Regione.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra:

« Aggiungere dopo: "...costituzione" la formula: "delle cariche" ».

PRESIDENTE osserva che il testo dell'articolo è abbastanza chiaro.

SERRA non concorda con il Presidente.

PRESIDENTE invita i consiglieri a presentare gli emendamenti all'inizio di ogni seduta.

DESSANAY è del parere di lasciare invariato il testo originale.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra.

(Non è approvato).

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 8

Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, annunzia al Consiglio: a) i nomi dei consiglieri da lui scelti per costituire la Giunta permanente per il Regolamento interno, che sarà presieduto dal Presidente del Consiglio, in numero non inferiore a 6 e non superiore a 10, curando che sia rappresentata anche la minoranza; b) i nomi dei consiglieri da lui scelti per costituire la Giunta delle elezioni, in numero di 10.

Il funzionamento della Giunta del Regolamento e di quella delle Elezioni è regolato dalle norme contenute nel Capo VII, in quanto non derogate da specifiche disposizioni ed applicabili.

SENES chiede al relatore Castaldi come si procede alla nomina del Presidente della Giunta delle elezioni.

CASTALDI, *relatore*, chiarisce che il testo adottato dalla Commissione è uguale a quello delle Camere. Per quanto riguarda l'elezione dei presidenti delle Commissioni, pur non essendo ciò specificato, è pacifico che spetta alle Commissioni stesse la nomina delle proprie cariche, così come avviene alle Camere.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, è del parere di unire l'articolo in esame a quelli che riguardano le Commissioni legislative.

CASTALDI, *relatore*, fa presente che anche la Regione siciliana ha adottato il criterio proposto dalla Commissione.

MASIA chiede al relatore il motivo per cui nella lettera b) dell'articolo non sia stata inserita la stessa dizione del testo della Camera: «curando che sia rappresentata anche la minoranza».

MELIS osserva che la relazione scritta chiarisce il dubbio del consigliere Masia.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 9

Il Consiglio elegge i Commissari previsti da leggi speciali, senza pregiudizio delle norme sulle Commissioni permanenti.

Quando le suddette Commissioni speciali sono composte di oltre due membri, ciascun consigliere vota per due terzi dei componenti, trascurandosi le frazioni.

Si intendono nominati i consiglieri che, a primo scrutinio, ottengono maggior numero di voti, purchè raggiungano il sesto dei votanti.

Quando si abbiano a nominare soltanto uno o due Commissari, può il Consiglio deferirne la nomina al suo Presidente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Capo III

Delle attribuzioni della Presidenza.

Art. 10

Il Presidente fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annunzia il risultato, è, al bisogno, l'oratore del Consiglio; sorveglia l'adempimento dei doveri dei Segretari e dei Questori e provvede al buon andamento dei lavori.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione:

«Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede. Egli fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annunzia il risultato, è — al bisogno — l'oratore del Consiglio; sorveglia l'adempimento dei doveri dei Segretari e dei Questori, e provvede al buon andamento dei lavori. Il Presidente ha l'obbligo di residenza nel capoluogo della Regione».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo proposto dalla Commissione.

(E' approvato).

Art. 10 bis

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento, a turno, in ragione di una intera tornata per ciascuno.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 11

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti del Consiglio, ne danno lettura; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno gli appelli; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; vegliano perchè il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dal Consiglio; vi appongono la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 12

I Questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia, al servizio e alle spese del Consiglio.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 13

L'Ufficio di Presidenza ha facoltà di provvedere con apposito regolamento interno o con ordini di servizio a tutti i servizi del Consiglio.

I suoi componenti rimangono in carica nell'intervallo fra un Consiglio e l'altro fino alla nomina dei loro successori.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione:

«I suoi componenti rimangono in carica nell'intervallo fra un Consiglio e l'altro fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza.

Subito dopo i Questori rimettono i conti ai loro successori».

FILIGHEDDU chiede se ciò si riferisca anche all'assunzione del personale, poichè, a suo giudizio, detta materia deve essere di competenza del Consiglio.

CASTALDI, *relatore*, risponde affermativamente e precisa che si è preso a modello il testo della Camera. Per quanto riguarda le assunzioni del personale non è il Consiglio a decidere, ma il Consiglio di Presidenza: la prassi sarebbe quella di indire un concorso e chiede se non sia il caso di stabilirlo nel regolamento.

FILIGHEDDU chiede che si stabilisca che alle assunzioni del personale si provvede per concorso.

ASQUER chiarisce che non si tratta di assunzione di personale, ma di coordinamento dei servizi.

SERRA propone che l'intestazione del capo terzo venga modificata nel modo seguente: «Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza».

CASTALDI, *relatore*, insiste perchè venga mantenuto il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'aggiunta proposta dalla Commissione.

(E' approvato).

Capo IV

Della Giunta per il regolamento del Consiglio.

Art. 14

La Giunta permanente per il regolamento interno del Consiglio, nominata a termini dell'articolo 8, lettera a, propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa sarà deferito lo studio delle questioni o proposte relative al regolamento.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Capo V

Della verifica delle elezioni.

Art. 15

I consiglieri scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 8, lettera *b*, non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.

Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo Presidente, o non fosse possibile raccogliere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente del Consiglio provvederà a rinnovarla totalmente o parzialmente.

SENES propone che, in sede di coordinamento, si inserisca l'articolo 23 tra il 15 e il 16.

DESSANAY si dichiara contrario alla richiesta di Senes.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato)

Art. 16

Perchè un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta al Consiglio e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 17

Le proteste elettorali debbono essere firmate da almeno 200 cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero voti; le firme dovranno essere legalizzate dal notaio o dal sindaco del Comune dove i firmatari hanno domicilio, o del Comune dove avvenne l'elezione. Nelle stesse dovrà essere indicato un unico rappresentante autorizzato e con domicilio nel capoluogo della Regione.

ZUCCA è del parere che la norma prevista dall'articolo debba essere inserita in una legge elettorale e non nel Regolamento interno del Consiglio.

ASQUER dissente da Zucca e propone che l'articolo venga approvato nel testo proposto dalla Commissione.

SERRA chiede come la Commissione sia giunta alla formazione dell'articolo.

MORGANA risponde che l'articolo è stato tratto dal regolamento della Camera. Come membro della Commissione, manifesta la propria perplessità per l'inclusione dell'articolo in esame nel regolamento, in quanto tale inclusione esorbiterebbe dalle funzioni legislative del Consiglio. Dette norme infatti sono di competenza del Parlamento nazionale.

PRESIDENTE fa osservare che anche la legge elettorale è di competenza del Consiglio.

MELIS precisa che la questione è prevista anche dal regolamento dell'Assemblea siciliana, all'articolo 42, e, poichè la competenza dell'Assemblea siciliana non è superiore a quella del Consiglio sardo, la Commissione insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE condivide il parere di Melis, in quanto la legge elettorale vigente dà al Consiglio regionale la facoltà di convalidare l'elezione dei consiglieri.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, fa presente che l'osservazione del consigliere Zucca è sufficientemente fondata e dichiara che non è giusto che si debba decidere in un senso, solo perchè in maniera identica ha in precedenza deliberato la Regione siciliana.

ZUCCA osserva che, con lo stabilire che la protesta venga fatta da 200 elettori, si entra nel merito di una legge nazionale, modificandola. Propone pertanto la soppressione dell'articolo.

MELIS cita l'articolo 22 del regolamento della Camera che dice: «Le proteste elettorali devono essere firmate o da cittadini del collegio o da candidati che vi ottennero voti: le firme dovranno essere legalizzate dal Sindaco del Comune, dove i firmanti hanno domicilio o del Comune ove avvenne l'elezione». Precisa quindi che la Commissione può prendere in considerazione un eventuale emendamento di soppressione del numero degli elettori firmatari, mantenendo il testo sostanzialmente

analogo a quello della Camera e a quello dell'Assemblea siciliana.

ZUCCA dichiara che ritirerebbe la sua proposta nel caso si sopprimesse il numero dei firmatari.

SERRA propone di sopprimere il numero e di rifarsi, per le modalità, alla legge elettorale.

CASTALDI, *relatore*, dichiara che la Commissione non ha nulla in contrario.

DESSANAY dichiara di accogliere l'osservazione di Soggiu Piero e sostiene che il Consiglio può darsi un regolamento interno, fissando la procedura che ritiene più opportuna, anche in merito alle elezioni, fino a quando questa procedura non urta i diritti dei terzi.

CASTALDI, *relatore*, osserva che anche la parola «elettori», che la Commissione ha sostituito alla parola «cittadini» viola tale diritto: infatti, in tal modo, uno che ha 18 anni viene a perdere il diritto di ricorrere. Il regolamento della Camera usa il termine «cittadini».

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dei seguenti emendamenti:

Emendamento Era:

«Sopprimere le parole: "...o del Comune dove avvenne l'elezione"».

Emendamento Zucca:

«Sopprimere la formula: "almeno 200"».

Emendamento Era:

«Sopprimere la formula: "...le firme dovranno essere legalizzate da notaro o dal Sindaco del Comune dove i firmatari hanno domicilio"».

Emendamento Marras:

«Le proteste elettorali devono essere firmate o da cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero voti; le firme dovranno essere legalizzate dal Sindaco del Comune o

ve i firmatari hanno domicilio o del Comune dove avvenne l'elezione».

ZUCCA ritira il suo emendamento.

AMICARELLI propone che la seduta venga sospesa per dar modo alla Commissione di esaminare i vari emendamenti.

PRESIDENTE sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20, viene ripresa alle ore 20,30).

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dei seguenti emendamenti:

Emendamento sostitutivo Marras - Masia - Dessanay - Morgana - Melis - Medda: «Le proteste elettorali debbono essere firmate o da cittadini del collegio o da candidati che vi ottennero voti; le firme dovranno essere legalizzate dal notaro o dal Sindaco del Comune ove i firmatari hanno domicilio o di uno dei Comuni ove i firmatari hanno domicilio o di uno dei Comuni del collegio cui si riferisce l'elezione. Nelle stesse dovrà essere indicato un unico rappresentante autorizzato con domicilio nel capoluogo della Regione».

Emendamento sostitutivo Era-Castaldi-Serra: «Le proteste elettorali, nelle norme sancite dalle leggi elettorali, debbono essere firmate da elettori del collegio o da candidati che vi ottennero voti». (Il resto dell'articolo rimane immutato).

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Era-Castaldi-Serra.

(Non è approvato).

Mette quindi in votazione l'emendamento Marras - Masia - Dessanay - Morgana - Melis - Medda.

(E' approvato).

La seduta è tolta alle ore 20,35.